Allegato "B" all'atto in data 20 marzo 2026
N. 1149 di Repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ACCADEMIA URBENSE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO, SCOPI E ATTIVITA'

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. L'**"ACCADEMIA URBENSE"**, titolare del Codice Fiscale 01294240062, già costituita in forza di atto ricevuto dal Notaio Luigi Napolitano, in allora alla residenza di Ovada, in data 18 Aprile 1964, Repertorio numero 8335/3276, debitamente registrato, al fine di promuovere e divulgare lo studio delle opere culturali del Monferrato e dei più emeriti cittadini della zona, nonché di divulgare lo studio e la conoscenza delle arti attraverso mostre, conferenze, concerti, nonché di curare la conservazione e la valorizzazione dei monumenti, delle opere d'arte, dei ricordi e delle tradizioni del passato, nonché instare le competenti Autorità Locali, onde pervenire all'istituzione di una biblioteca civica, si adegua statutariamente all'attività istituzionale storica tenuta dalla medesima Associazione, assumendo la denominazione **"ACCADEMIA URBENSE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",** siglabile **"ACCADEMIA URBENSE A.P.S.",** con o senza segni di interpunzione, maiuscole e minuscole**.**

1.2. In ogni caso l'utilizzo dell'acronimo "A.P.S." è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. R.U.N.T.S.), come previsto dall'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ART. 2 - DURATA

2.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - SEDE

3.1. L'Associazione ha sede legale in Ovada (AL), alla Piazza Cereseto n. 7, nei locali di "Palazzo Maineri" di proprietà del Comune di Ovada.

3.2. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito del medesimo Comune, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

ART. 4 - SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

4.1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'organizzazione e gestione di attività turistico-culturali e ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alle attività di ricerca storica, archivistiche e bibliotecarie, culturali, di divulgazione scientifica dei risultati, volte a rendere accessibili e conoscibili a tutti la storia e le tradizioni del Monferrato e dei più eminenti cittadini del circondario.

4.2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4.1, l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa (lett. d);
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lett. k).

4.3. L'Associazione intende proporsi nell'ambito locale, provinciale, regionale, infraregionale e nazionale quale presenza culturale e scientifica qualificata a rappresentare una struttura di servizio per tutti coloro che sono interessati alla conservazione, all'arricchimento, allo studio e alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale posseduto. Esercita in via principale le attività di cui all'art. 4.2 e si prefigge in particolare le seguenti finalità:

a) organizzare attività di ricerca, di studio, di documentazione e di divulgazione nel campo degli studi di storia dell'Ovadese, del Monferrato e della Valle Stura, in tutte le accezioni ed aggettivazioni;

b) contribuire allo sviluppo culturale, sociale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani;

c) contribuire alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, agevolando il dialogo e il confronto;

d) avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, anche attraverso la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;

e) proporre interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, anche attraverso interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

f) provvedere al reperimento, alla raccolta e alla conservazione delle fonti documentarie, degli strumenti bibliografici ed emerografici e di ogni altra testimonianza in una biblioteca, un'emeroteca e un archivio aperti alla consultazione degli studiosi e dei ricercatori;

g) promuovere e sviluppare attività di ricerca scientifica;

h) curare la pubblicazione e l'edizione di studi e fonti, anche con l'impiego di tecnologie informatiche, di audiovisivi e simili, quali la realizzazione di podcast, kit didattici multimediali, filmati televisivi e cinematografici;

i) promuovere convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti; webinar e lezioni per studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'università;

l) bandire borse di studio e premi mediante pubblici concorsi;

m) svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Tra tali attività connesse, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano altresì:

- adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, sia locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali, che siano compatibili con i principi associativi e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
- stipula di contratti di natura privatistica o pubblicistica, intesa ad assicurare l'attività

sociale dei propri associati;
- atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi;
- atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al maggiore raggiungimento delle finalità associative e qualsiasi atto giuridico conforme o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione;
- la stipulazione di mutui; la concessione di fidejussioni o altre malleverie;
- la stipulazione di contratti di lavoro dipendente o autonomo.
4.4. L'Associazione potrà inoltre:
- stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- organizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.d.;
- esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
4.5. L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni od Enti, che perseguano gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.
4.6. L'Associazione è apolitica, apartitica, e, pur non essendo legata ad alcuna confessione religiosa, non ne esclude nessuna, ed anzi è aperta a qualsiasi confessione religiosa.
4.7. L'attività dell'Associazione esclude espressamente qualsiasi fine di lucro.
4.8. Tutte le attività devono essere svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati e verranno elargite prevalentemente a favore di terzi.
4.9. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.d. Tali attività dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.
4.10. Ove l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.d..

Art. 5 - ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI
5.1. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 6 - DIVIETI DI DISTRIBUZIONE

6.1. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di tutti gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. L'Associazione non può assolutamente distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, risorse, entrate o riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

7.1. Il patrimonio è costituito:

a) dai beni, sia mobili che immobili, che sono o potranno diventare di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali accantonamenti, quale differenza tra entrate e spese sostenute;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati e degli iscritti;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi pubblici o privati italiani ed internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale e dalla partecipazione a bandi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge.

7.2. Ogni oggetto mobile di valore artistico, culturale e/o storico, opera artistica o culturale, acquistati con mezzi dell'Accademia o con elargizioni ad essa pervenute, sarà considerato patrimonio inalienabile dell'Accademia stessa.

7.3. È in ogni caso vietato distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'Associazione a fondatori, associati, lavoratori, volontari e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 - QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA ANNUALE

8.1. L'Assemblea degli associati ha potestà decisionale sull'importo della quota di ammissione ad associato e sulla quota annuale di iscrizione all'Associazione.

8.2. La quota di ammissione ad associato è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea degli Associati.

8.3. La quota associativa è intrasmissibile, anche per causa di morte e non è rivalutabile.

8.4. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il

momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi Associati. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

TITOLO III - ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 9 - ASSOCIATI

9.1. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

9.2. Possono essere Associati tutte le persone fisiche e giuridiche (queste ultime nei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.) che ne facciano domanda e che condividano le finalità dell'Associazione tendenti ad uno spirito di solidarietà umana e si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente statuto, dimostrando un ampio senso di collaborazione democratica nell'ambito delle attività svolte, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza.

Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

9.3. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, deve dare riscontro. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

9.4. In ogni caso, l'Associazione può respingere la domanda che sia presentata da:

- chi abbia riportato condanne penali;
- chi in passato abbia posto in essere condotte tali da risultare contrarie ai fini della presente Associazione.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

10.1. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli Associati da almeno 30 (trenta) giorni ha diritto di voto in assemblea, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

10.2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. In particolare, l'accesso ai libri avverrà secondo la seguente modalità: entro trenta giorni dalla richiesta, l'associato sarà contattato da personale incaricato e concorderà una data - entro i successivi venti giorni - nella quale potrà effettuare l'accesso e prendere visione dei libri.

10.3. Ogni associato ha l'obbligo:

- di osservare le regole dettate dal presente Statuto e dalle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- di mantenere un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'Associazione, degli Associati, dei Volontari e dei Terzi;
- di comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo la variazione delle informazioni anagrafiche, di contatto, di residenza, di posta elettronica et similia, al fine di poter essere informato sugli eventi associativi.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

11.1. Il singolo rapporto associativo si scioglie per le seguenti cause:

- recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata o p.e.c. che produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione da parte dell'associazione;
- cessazione dell'attività o comunque il venir meno dei requisiti per l'ammissione all'Associazione; essa ha effetto immediato;
- scioglimento dell'Associazione.

11.2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, allorché l'Associato si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal suo status di Associato o per gravi motivi (quali, a titolo meramente esemplificativo, morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, indegnità sopravvenuta).

11.3. Il provvedimento di esclusione, corredato dalla motivazione, dovrà essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

11.4. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discuterà e si delibererà in merito alla sua eventuale esclusione.

11.5. L'Associato dichiarato escluso potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorrere all'Assemblea, che si esprimerà nella prima riunione utile, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, inviata al Presidente dell'Associazione.

11.6. Durante il tempo necessario per il ricorso ovvero il provvedimento di esclusione, i diritti associativi dell'escluso saranno sospesi.

11.7. Il recedente dovrà comunque soddisfare le obbligazioni sorte in suo capo verso l'Associazione, compreso il versamento dell'intera quota annua dovuta per l'esercizio in corso, finché il recesso sia divenuto operante, e definire i rapporti giuridici instaurati, tramite l'Associazione, tanto con i terzi che con gli Associati.

ART. 12 - DIRITTI PATRIMONIALI

12.1. L'Associato che, per qualsiasi ragione, non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale, né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto, anche economico, è effettuato a titolo benefico.

ART. 13 - RECESSO

13.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione o di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

13.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a recedere.

13.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante l'invio di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

13.4. La comunicazione di recesso ha efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Associazione.

13.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso, con la conseguenza che l'Associato recedente sarà obbligato a sanare, in un'unica soluzione, eventuali inadempimenti riferiti alle quote associative non versate.

ART. 14 - ISCRITTI

14.1. Sono "iscritti" tutti coloro i quali sostengono l'Associazione mediante un contributo annuale definito dal Consiglio Direttivo per sostenere in maniera attiva le attività associative. L'Associazione, a titolo gratuito, invierà agli iscritti un'annualità della rivista del sodalizio.

Gli iscritti non acquistano in alcun caso la qualità di associati, non sono iscritti nel libro degli associati e non godono dei diritti associativi, ivi compreso il diritto di voto.

ART. 15 - VOLONTARI

15.1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

15.2. L'attività di volontario non può essere retribuita; tuttavia, ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, Parimenti, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di idonea autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, purché nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i., cui si rinvia.

15.3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

15.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 16 - LAVORATORI

16.1. Solo ove reputato necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o di altra natura, fatto salvo il disposto di cui all'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

16.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO IV - GOVERNANCE

ART. 17 - ORGANI

17.1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo, il quale nomina al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere dell'Associazione;

c) il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di Controllo, se nominato;

e) il Revisore Legale dei Conti, se nominato;

f) il Comitato scientifico, se nominato.

17.2. Tutte le cariche associative sono gratuite, ragion per cui non è previsto alcun compenso o emolumento, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria

funzione. Le cariche che richiedono competenze specifiche e/o iscrizioni ad appositi albi professionali possono ricevere un compenso, nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.

Sezione I - Assemblea degli Associati

ART. 18 - PRINCIPI GENERALI

18.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
18.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.
18.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
18.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ART. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA

19.1. L'Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, quando previsti, l'organo di controllo;
c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
19.2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo di quello fissato per la prima, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
19.3. Gli Associati deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
19.4. L'Assemblea ordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

20.1. L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
20.2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo a quello fissato per la prima, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati.

Gli Associati deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per l'approvazione delle modifiche all'atto costitutivo o allo statuto. Per le sole delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione, e occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti nella seduta di votazione. Sono fatte in ogni caso salve eventuali maggioranze rafforzate prescritte da inderogabili norme di Legge.

20.3. L'Assemblea straordinaria è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di Controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

ART. 21 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

21.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

21.2. L'Assemblea è indetta almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, pubblicato e affisso presso gli Uffici della sede legale dell'Ente, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia.

21.3. Possono partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.

21.4. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

21.5. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video e tele collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire per prendere parte all'adunanza.

Nell'adunanza svoltasi in video e tele-conferenza, la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

21.6. In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

21.7. L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA E DELEGA

22.1. Ogni Associato ha un diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c., in quanto

compatibile.

22.2. È ammesso il voto per delega; ogni delegato può ricevere al massimo due deleghe.

22.3. In costanza della votazione per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni Associato può esprimere un numero massimo di preferenze equivalente al numero dei Consiglieri da eleggere nella seduta di votazione.

Sezione II - Consiglio Direttivo

ART. 23 - COMPOSIZIONE

23.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri.

23.2. L'attuale Consiglio Direttivo viene confermato in carica sino a scadenza naturale del mandato.

23.3. I Consiglieri devono essere scelti tra gli Associati.

ART. 22 - DURATA

24.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili.

24.2. La carica scade in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

24.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, subentra automaticamente al suo posto l'associato che nell'ultima elezione assembleare risultava candidato primo tra i non eletti. In caso di mancanza di candidati esclusi, la nomina verrà effettuata dall'Assemblea Ordinaria degli Associati, al cui ordine del giorno dev'essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

24.4. Decade dalla carica di Consigliere l'assente ingiustificato per cinque sedute consecutive. La giustificazione deve essere esibita al Presidente per iscritto prima dell'inizio della seduta del Consiglio Direttivo.

24.5. Il Consigliere che rinunzia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 25 - POTERI

25.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- procedere alla nomina, al proprio interno, del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere;
- procedere alla nomina del Comitato Scientifico, se ritenuto opportuno;
- deliberare circa l'ammissione degli Associati, eventualmente motivandone il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio, per il tramite del Tesoriere, ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse;
- approvare i bilanci preventivi e vincolarne gli obiettivi economici e non;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi spese ai volontari per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività a favore dell'Associazione.

25.2. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Consiglieri Delegati a compiere una o più specifiche attività, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

25.3. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, individuato fuori dal Consiglio Direttivo, e il Tesoriere dell'Associazione e con apposita delibera, può meglio dettagliare i compiti del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione.

ART. 26 - RIUNIONI

26.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera a mano, lettera raccomandata con A/R e/o mail contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

26.2. Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, che consentono di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista dall'art. 17, per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle assemblee degli Associati.

26.3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

26.4. Nel computo delle presenze e dei voti, si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per video o tele-conferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

26.5. Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, nomina un Segretario che redige il verbale che, sottoscritto dal Presidente, viene riportato nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 27 - DELIBERAZIONI

27.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

27.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

27.3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

27.4. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

27.5. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Sezione III - Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo

ART. 28 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

28.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;

c) nei casi di urgenza, può esercitare in poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione;

d) convoca l'Assemblea degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttiv0

28.2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione IV - Segretario e Tesoriere

ART. 29 SEGRETARIO

29.1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura la verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza cartacea e informatica, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie e opportune per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Al Segretario competono:

- le registrazioni degli Associati sul "Libro degli Associati", reso obbligatorio dall'art. 15 del D.lgs. 117/2017;
- la registrazione degli iscritti
- il Registro dei Volontari;
- le registrazioni dei documenti amministrativi;
- le operazioni inerenti all'espletamento delle consultazioni elettorali per i rinnovi dei Consigli Direttivi.

29.2. In ogni caso cura eventuali incarichi espressamente attribuitigli dal Consiglio Direttivo.

ART. 30 - TESORIERE

30.1. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, occupandosi in particolare:

- della riscossione delle entrate;
- del pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- della tenuta dei libri contabili;
- della predisposizione della bozza di bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea degli Associati.

30.2. In ogni caso cura eventuali incarichi espressamente attribuitigli dal Consiglio Direttivo.

ART. 31 - COMITATO SCIENTIFICO

31.1. Il Comitato Tecnico Scientifico, se nominato dal Consiglio Direttivo, è organo meramente consultivo, è composto sia da soci, sia da personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca.

Il Comitato Tecnico Scientifico supporta tutte le attività necessarie per sostenere la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate.

31.2. I compiti del Comitato Tecnico Scientifico, se nominato, sono:

- fornire un supporto al Consiglio Direttivo circa le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare:
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi specifici richiesti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione.

Sezione V - Organo di Controllo e Revisore Legale

ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO

32.1. Nei casi previsti dalla Legge, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto, alternativamente, sussistendone i presupposti di Legge, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

32.2. In caso di nomina di un Controllore Unico, è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori, sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro i quali hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo, con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio Direttivo la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

32.3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni inderogabili di Legge, previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 33 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

33.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

ART. 34 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

34.1. All'Organo di Controllo sono affidate tutte le attività previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

34.2. L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

34.3. Ove nominato, il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri. La convocazione è effettuata con avviso spedito, mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza (tre giorni, in caso di urgenza), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

34.4. L'Adunanza del Collegio dei Controllori è validamente costituita, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituita anche in assenze delle suddette formalità di convocazione, allorché siano presenti tutti i suoi membri.

34.5. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano di età.

34.6. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

34.7. Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

34.8. Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a

distanza, che consentano di visualizzare l'interlocutore; si applica in tal caso la disciplina già prevista dall'art. 19 per lo svolgimento in video e tele-conferenza delle assemblee degli Associati.

ART. 35 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

35.1. L'Assemblea, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., può stabilire un compenso per l'attività di controllo.

ART. 36 - REVISIONE LEGALE

36.1. Nei casi previsti dalla Legge, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale, in persona di una persona fisica o di una Società, iscritti nel Registro dei Revisori Legali, secondo le modalità e le previsioni di Legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ART. 37 - ESERCIZIO E BILANCIO

37.1. L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale dev'essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato nei tempi e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile.

37.2. Nei casi previsti dalla Legge, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

ART. 38 - SCRITTURE CONTABILI

38.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

ART. 39 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

39.1. Per la disciplina e la tenuta dei libri dell'Associazione, si rinvia alla normativa applicabile.

39.2. In ogni caso, ogni Associato in regola con il pagamento della quota associativa può chiedere al Consiglio Direttivo di esaminare i Libri tenuti ed estrarne copia, eccezion fatta per il Libro della Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

ART. 40 - SCIOGLIMENTO

40.1. In ogni caso di estinzione e di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., e, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore di pari finalità istituzionali, secondo quanto appositamente deliberato.

TITOLO VII - RINVIO

ART. 41 - RINVIO

41.1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal Codice Civile e da ogni altra Normativa tempo per tempo applicabile, cui si rinvia, per quanto non previsto dal presente Statuto.

41.2. Sono in ogni caso fatte salve le inderogabili norme dettate dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. in tema di Associazioni di Promozione Sociali, le quali, pertanto, troveranno applicazione anche in caso di contrasto con quanto stabilito nel presente Statuto.

F.to: Giancarlo Subbrero

“ Mariaserena Catalano Notaio